

Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2018, n. 26-7181

Aggiornamento delle disposizioni per l'approvazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli. Sostituzione dell'allegato A della DGR 22-2521 del 30.11.2015.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

- Con D.G.R. n. 22-2521 del 30/11/2015 “Disposizioni per l'approvazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli” è stato approvato un nuovo strumento - dettagliato nell'allegato A della medesima Deliberazione - volto ad affrontare le situazioni personali e sociali di soggetti che, pur presentando condizioni psico-fisiche tali da non consentire loro di raggiungere i requisiti minimi per un effettivo inserimento nel mondo del lavoro, possono acquisire benefici da attività socializzanti svolte anche in ambienti lavorativi.
- Con la medesima Deliberazione veniva demandata alla Direzione coesione sociale l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per l'attuazione della disciplina relativa ai P.A.S.S. nonché il monitoraggio sull'efficacia delle misure approvate.
- Con la D.D. n. 1034 del 14/12/2015 con oggetto “D.G.R. n. 22-2521 del 30/11/2015 Approvazione delle disposizioni attuative per l'attivazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli. Definizione dei modelli di convenzione, del progetto individuale e delle schede di monitoraggio”, sono stati approvati i modelli di convenzione (allegato a) e del progetto individuale (allegato b), la scheda di monitoraggio da inviare agli Uffici del lavoro territorialmente competenti (allegato c) e la scheda di monitoraggio da inviare alla Regione Piemonte – Direzione Coesione sociale (allegato d).

Preso atto che gli enti attuatori dei P.A.S.S. risulta abbiano inserito, in larga parte, i soggetti beneficiari della misura in strutture e servizi gestiti da soggetti appartenenti all'area no profit.

Richiamato che il D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore” ha introdotto al comma 1 dell'art. 4 una nuova definizione unitaria degli Enti appartenenti al Terzo settore, superando la preesistente frammentarietà della legislazione in materia.

Dato atto che, sia dagli incontri effettuati con i rappresentanti delle ASL e degli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali, sia dall'analisi dei dati inviati ai competenti uffici della Regione nelle scadenze semestrali previste del 2016 e 2017 dagli Enti attuatori della misura, si è evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche all'Allegato A della D.G.R. n. 22-2521 del 30/11/2015 e, di riflesso, a quanto contenuto nella D.D. n. 1034 del 14/12/2015, al fine di semplificare alcune procedure attuative e di rendere più funzionale la gestione dei percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.).

Attestato che la presente Deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;

vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;

visto il D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore”;

vista la L.R. n. 1 dell'8 gennaio 2004;

vista la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34;

visto l'art. 16 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la D.G.R. 7 aprile 2014, n. 42-7397;

vista la D.G.R. 23 febbraio 2015 n. 30-1094;

vista la D.G.R. 19 ottobre 2015, n. 38-2292;

vista la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 22-2521;

vista la D.G.R. 22 dicembre 2017, n. 85-6277;

attestata la regolarità amministrativa in conformità a quanto disposto dagli artt. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;
la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nella forma di legge

delibera

- di approvare l'Allegato 1 "Disposizioni regionali per l'attivazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente il precedente allegato A alla D.G.R. n. 22-2521 del 30/11/2015;
- di demandare il Direttore della Direzione Coesione Sociale di compiere tutti gli atti necessari per la piena attuazione della presente deliberazione;
- di demandare al Settore politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti della Direzione Coesione Sociale le funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'efficacia delle misure approvate e l'adozione di ogni altro eventuali atto conseguente e necessario per l'attuazione della disciplina;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato